

Oggetto: Novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

Indice

➤ IRES, IRPEF e imposte sostitutive	2
Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “superammortamenti”)	2
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice	3
Riduzione dell’aliquota IRES dal 2017	4
Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari	5
Rivalutazione dei beni d’impresa	5
Affrancamento “derogatorio” sui maggiori valori da operazioni straordinarie.....	6
Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.....	6
Abrogazione del regime dei costi “black list”	6
Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	7
Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria.....	7
Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”).....	7
Detrazioni prorogate	8
Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili	8
Incentivazione del welfare aziendale	8
Deducibilità integrale ai fini IRAP degli interessi passivi per le banche e le altre società finanziarie.	9
➤ IVA	9
Note di variazione IVA in diminuzione	9
Novità in materia di aliquote IVA	10
➤ Sostituti d’imposta	10
Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche.....	10
➤ Altri tributi	11
Esenzione dall’IVIE.....	11
Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso.....	11
Modifiche alla disciplina del canone RAI.....	12

20122 MILANO Gall. del Corso n. 2

Tel. 027636981 fax 0276014160 C.F. P.I. 10246540156

www.studiodattilo.it

Innalzamento del limite all'uso del contante	13
Pagamenti mediante carte di debito e di credito	13

Di seguito si riepilogano le principali novità della Legge di Stabilità per il 2016 entrate in vigore dall'1.1.2016 con particolare riferimento alle modifiche introdotte in materia di:

- IRES, IRAP, IRPEF e imposte sostitutive;
- IVA;
- Sostituti d'imposta;
- Altri tributi.

➤ *IRES, IRPEF e imposte sostitutive*

Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "superammortamenti")

Una delle principali novità introdotte ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è quella della maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "superammortamenti"). In altri termini il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Sostanzialmente, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);

- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

La norma sui “superammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Infine si segnala che la norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “superammortamenti” ai fini degli studi di settore.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le società di persone e di capitali potranno assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplici, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscale – per l’assegnazione o la trasformazione – e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale – per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013/2015.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale rivalutato; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

Si tenga presente che, se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Peraltro, se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.

Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017

Viene prevista la riduzione:

- dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES di cui all'art. 77 co. 1 del TUIR;
- dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3ter del DPR 600/73 – si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella *white list* (Norvegia e Islanda).

Le suddette riduzioni operano a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti "solari").

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate:

- le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR;
- la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344.

Inoltre, per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl., l'aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati.

Sempre con decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Addizionale IRES per enti creditizi e finanziari

Parallelamente, viene prevista, per gli enti creditizi e finanziari di cui al DLgs. 87/92 e per la Banca d'Italia, l'applicazione di un'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota IRES prevista dall'art. 77 del TUIR.

L'addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari opera dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2017 per i soggetti "solari").

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale di cui all'art. 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES in esame e provvedono al relativo versamento.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Altra importante novità è rappresentata dalla riapertura delle disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:

- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari");

- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari").

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.

Affrancamento "derogatorio" sui maggiori valori da operazioni straordinarie

Importante modifica applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari"), riguarda la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento "derogatorio" o "speciale") che potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.

Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES

Viene modificato il regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e dagli enti creditizi.

In particolare, tali oneri diventano deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100%, mentre la deducibilità limitata nella misura del 96% degli interessi passivi si applicherà soltanto alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

L'integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli enti finanziari e creditizi soggetti all'addizionale IRES opera dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti "solari").

Abrogazione del regime dei costi "black list"

Solo ai fini delle imposte dirette, viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR).

I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.

Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Anche quest'anno vengono riaperti i termini per avvalersi della possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti da persone fisiche, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando, in tutto o in parte, le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che, entro il 30.6.2016:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Irrilevanza fiscale delle operazioni di risoluzione bancaria

La legge di stabilità 2016 ha sancito in modo definitivo che, per il soggetto creditizio emittente, non saranno imponibili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni nell'ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario")

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. "regime forfetario").

In particolare:

- Le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all'anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro.
- Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

- I soggetti che iniziano l'attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività.
- Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.

Detrazioni prorogate

Sono state prorogate:

- la detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio;
- la detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili

Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA:

- per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Incentivazione del welfare aziendale

Per incentivare ulteriormente le forme di retribuzione non monetaria dei lavoratori dipendenti, viene stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai relativi familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi

familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Deducibilità integrale ai fini IRAP degli interessi passivi per le banche e le altre società finanziarie

Per effetto della soppressione del secondo periodo dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 446/97, gli interessi passivi diverranno integralmente deducibili anche dalla base imponibile IRAP delle banche e delle altre società finanziarie.

L'abrogazione avrà effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (si tratta del 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2018).

Pertanto, fino al periodo d'imposta 2016 (dichiarazione IRAP 2017), continuerà ad applicarsi l'attuale disciplina.

➤ IVA

Note di variazione IVA in diminuzione

Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa:

- da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a *reverse charge*;
- nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata;
- nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore.

Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.

Novità in materia di aliquote IVA

In materia di aliquote IVA viene:

- rinviato all'1.1.2017 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", previsto per l'1.1.2016;
- estesa l'aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico;
- introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni sociosanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette;
- resa definitiva l'aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort".

➤ *Sostituti d'imposta*

Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche

Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche:

- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730).

L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.

I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.

➤ *Altri tributi*

Esenzione dall'IVIE

A partire dal 2016, l'IVIE sugli immobili esteri non si applicherà:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale esclusione prevede l'eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l'unità immobiliare risulta adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso

Dal 2016 non saranno più assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015.

La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo nel caso di:

- mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014;
- mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.

Viene peraltro introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431.

Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.

Viene inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Modifiche alla disciplina del canone RAI

A partire dall'anno 2016:

- la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di 100,00 euro;
- l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

La suddetta presunzione, a decorrere dall'anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l'anno in cui è presentata.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223).

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.

Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Innalzamento del limite all'uso del contante

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro.

Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti:

- i canoni di locazione di unità abitative;
- il trasporto di merci su strada.

Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "*money transfer*");
- del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).

Pagamenti mediante carte di debito e di credito

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro a pena di sanzioni che saranno determinate con decreto di successiva emanazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 26 Gennaio 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati